



## COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### N. 95 DEL 04-07-2013

---

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER SOVICO PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

---

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 14.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- L'Art. 118 Cost., quarto comma, stabilisce che lo "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3 quinto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
- L'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328/2000, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con norma di principio generale, stabilisce che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;
- La legge n. 266/91 "legge quadro sul volontariato" e la legge n. 1/2008, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", rispettivamente agli artt. 7 e 9, prevedono la possibilità per gli Enti Locali di stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali convenzioni nei limiti ed in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati, prevedendo rimborsi delle spese previa positiva verifica delle prestazioni rese;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che promuove il principio di sussidiarietà orizzontale e riconosce il Terzo Settore quel soggetto attivo nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitarie;

Considerato che:

- il Comune di Sovico è da sempre impegnato nella promozione, nella progettazione e nell'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di specifiche fasce della popolazione in condizioni di particolare disagio e difficoltà;
- nell'ambito delle attività conseguenti a tale impegno, l'Amministrazione Comunale garantisce:
  1. il servizio di trasporto a favore di anziani, diversamente abili e minori in situazione di disagio presso centri socio-assistenziali, socio educativi, riabilitativi o formativi;
  2. l'assistenza nell'attività di studio e nello svolgimento dei compiti a casa per particolari fasce di studenti;
- l'Amministrazione Comunale promuove e stimola l'operato delle associazioni locali con particolare riferimento a quelle che operano a favore di persone diversamente abili ed anziani;

Considerato altresì che:

- sul territorio opera in campo sociale l'Associazione di volontariato "Associazione Volontari Sovico" con sede in via Giovanni da Sovico, 100 regolarmente iscritta al n. MB – 35 del registro generale del volontariato con Decreto n. 187 del 15.07.2010;
- tra le finalità di solidarietà sociale previste dallo Statuto dell'associazione vi è anche il sostegno ai cittadini nel trasporto sociale, nella consegna pasti e nella collaborazione con le istituzioni scolastiche;

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare da un lato le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale dall'altro una migliore sostenibilità degli stessi da un punto di vista economico-finanziario;

Richiamata la delibera C.C. n. 18 del 14.07.2011 con la quale veniva approvata la convenzione tra il Comune di Sovico e l'Associazione Volontari Sovico, per il supporto e la collaborazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi per il periodo 1.07.2011 – 30.06.2015;

Visti i consolidati rapporti di collaborazione che già intercorrono tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Volontari Sovico in ordine allo svolgimento di attività ed interventi in ambito sociale ed educativo;

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di volontariato, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico;

Ritenuto pertanto di avvalersi dell'operato dell'associazione Volontari Sovico per il supporto e collaborazione nella gestione di alcune attività socio-assistenziali ed educative;

Vista la bozza di convenzione tra la suddetta associazione di volontariato ed il Comune di Sovico per il supporto nella gestione delle attività di cui sopra per il periodo 1.07.2013-30.06.2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare detto schema di convenzione e di impegnare pertanto a favore dell'associazione in discorso, a titolo di contributo per rimborso spese, la somma complessiva per il periodo di durata della presente convenzione stabilita in presunte € 36.000,00;

Visto il vigente *Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/07/1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di riconoscere il valore sociale della collaborazione tra Ente Pubblico ed associazionismo locale;
2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la bozza di convenzione tra il Comune di Sovico e l'Associazione Volontari Sovico, per il supporto e la collaborazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi per il periodo 1.07.2013 – 30.06.2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto;
4. Di subordinare l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti all'approvazione della convenzione di cui al punto 2. all'approvazione del bilancio 2013;
5. Di demandare al Responsabile del Settore L.L. P.P. Patrimonio ed Ecologia ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione ai fini della concessione in uso all'Associazione Volontari Sovico del locale di Piazza Frette 1 (ex archivio anagrafe) per tutta la durata della presente convenzione;
6. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale la sottoscrizione della convenzione;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: - bozza convenzione;  
- pareri.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI.**

L'anno Duemilatredici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale

TRA

Il Comune di Sovico (C.F. 00866640154), rappresentato dal responsabile del Settore Socio-Culturale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

E

L'Associazione "**ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO**" - con sede in Via Giovanni da Sovico, n. 100 rappresentato dal Presidente , \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328/2000, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con norma di principio generale, stabilisce che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;
- La legge n. 266/1991, "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale e civile individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- La legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" promuove il principio di sussidiarietà orizzontale e riconosce nel Terzo Settore quel soggetto attivo nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitarie;
- La Legge regionale n. 1/2008 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- La legge n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la legge n. 1/2008, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", rispettivamente agli artt. 7 e 9, prevedono la possibilità per gli Enti Locali di stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali convenzioni nei limiti ed in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati, prevedendo rimborsi delle spese previa positiva verifica delle prestazioni rese;

- Il vigente Piano di Zona, dell'ambito di Carate Brianza, individua tra gli obiettivi delle varie aree di intervento la mobilità sociale sul territorio, con specifico riferimento all'accesso ai servizi sociali e sociosanitari;
- Il Comune di Sovico è da sempre impegnato nella promozione, nella progettazione e nell'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di specifiche fasce della popolazione in condizioni di particolare disagio e difficoltà;
- Nell'ambito delle attività conseguenti a tale impegno, l'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto a favore di anziani minori e disabili presso centri socio-assistenziali, socio educativi, riabilitativi o formativi nonché le attività di assistenza e di supporto allo studio funzionali alla prevenzione del disagio minorile;
- L'Amministrazione Comunale promuove e stimola l'operato delle associazioni locali con particolare riferimento a quelle che operano a favore di minori, disabili ed anziani;
- L'Amministrazione Comunale intende garantire alcuni servizi socio-assistenziali ed educativi tra cui il trasporto a favore di minori, disabili e anziani residenti nel Comune di Sovico, la consegna pasti e l'attività di assistenza didattica avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato nella logica prevista ed auspicata dalle surrichiamate Leggi n. 328/2000, n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", nonché dalla Legge n. 1/2008;
- Sul territorio opera in campo sociale l'associazione di volontariato "Associazione Volontari Sovico" con sede in via Giovanni da Sovico, 100 regolarmente iscritta al n. MB – 35 del registro generale del volontariato con Decreto n. 187 del 15.07.2010 che tra le sue attività statutarie prevede il trasporto sociale, la consegna pasti e la collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- Tale attività rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di volontariato, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula la presente Convenzione

#### **Articolo 1**

Il Comune avvia con l'associazione di volontariato "Associazione volontari Sovico" un rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente convenzione al fine di garantire un supporto nello svolgimento dei trasporti socio-assistenziali, con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come assistenza, a favore di anziani, minori e disabili, residenti nel Comune di Sovico, presso strutture socio-assistenziali, sanitarie, riabilitative, formative nell'ambito del Comune di Sovico e/o in zone limitrofe, nel raggio di km 30 indicato in apposito programma redatto dall'ufficio servizi sociali.

Il Comune si avvale altresì del supporto dell'associazione per garantire:

- il trasporto di anziani dalle periferie ai centri ricreativi di Cascina del Sasso o dell'Oratorio;
- l'eventuale consegna dei pasti a domicilio. Qualora si verifichi tale ipotesi il Comune metterà a disposizione dell'associazione gli automezzi comunali;
- attività di assistenza all'esecuzioni di compiti in orario extrascolastico a favore di minori segnalati dall'Istituto Comprensivo di Sovico e/o dai servizi sociali;

Per garantire una maggiore funzionalità delle attività oggetto della presente convenzione è concesso in uso all'Associazione volontari Sovico uno spazio operativo identificato nel locale di Piazza Frette 1 (ex archivio anagrafe);

## **Articolo 2**

Al fine di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, lo svolgimento del servizio di trasporto sarà effettuato dall'associazione secondo i seguenti criteri:

- . Il servizio di trasporto sarà effettuato in base al programma preventivo mensile redatto dai Servizi Sociali del Comune, che dovrà essere trasmesso al Presidente e al coordinatore dell'associazione.
- . I servizi di trasporto saranno effettuati dall'associazione, dal Lunedì al Venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.
- . Eventuali modifiche al programma, dovranno essere tempestivamente comunicate all'associazione, la quale si riserva l'esecuzione compatibilmente alla propria disponibilità di mezzi e risorse.
- . L'associazione si impegna a relazionare al Responsabile del Settore Socio-Culturale o suo delegato, con periodicità trimestrale nelle forme che saranno concordate tra le parti, l'effettivo servizio svolto e gli utenti trasportati, nonché i km. percorsi e le spese sostenute.
- . Il Comune potrà disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche sul complesso dei risultati ottenuti, in merito allo svolgimento del servizio di trasporto effettuato dall'associazione.

## **Articolo 3**

L'associazione garantisce il supporto nella gestione delle attività di trasporto con propria organizzazione e risorse, utilizzando i propri mezzi e l'automezzo di proprietà del "Comune" KIA MOTORS CORP – targato BY110PP come da contratto di comodato d'uso gratuito n. Reg. 346 del 22.09.2010.

L'associazione si impegna, per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari e ad avvalersi di personale di supporto per tutte le funzioni organizzative ed amministrative connesse.

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco aggiornato dei volontari adibiti al servizio di trasporto ed una relazione trimestrale sulla attività svolta e sull'andamento del servizio.

## **Articolo 4**

L'associazione si impegna a svolgere con continuità il supporto prestato in base alla presente convenzione, in base agli orari ed ai programmi periodicamente concordati con il Comune, riservandosi di fornire al referente del Comune tempestiva comunicazione per eventuali modifiche o interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'associazione si impegna, attraverso i propri volontari, ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, con modalità tecnicamente corrette, rispettoso della dignità degli utenti e particolarmente attento nei confronti delle persone con maggiori difficoltà motorie.

Il Comune, tramite il proprio referente, è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei programmi ed avrà facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

## **Articolo 5**

L'associazione garantisce che i volontari addetti all'attività di trasporto sociale sono in possesso di regolare patente di guida e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

L'associazione garantisce inoltre che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'articolo 4 della legge 266/91.

L'associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa degli automezzi dell'associazione, eventualmente utilizzati nell'ambito della presente Convenzione.

Copie delle suddette polizze di assicurazione in corso, saranno depositate agli atti d'ufficio.

L'associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente l'organizzazione del servizio.

## **Articolo 6**

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, il Comune si impegna a corrispondere all'associazione un rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prestata che si determina in via presuntiva in euro 12.000,00 tenuto conto della entità del servizio oggetto della presente Convenzione, come da piano operativo che sarà comunicato dai servizi, e dei seguenti costi:

- . I costi per l'assicurazione degli automezzi, utilizzati dall'associazione che vengono in quota proporzionale imputate alla convenzione;
- . I costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio trasporto che vengono in quota proporzionale imputate alla convenzione;
- . I costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, eccetera) con un limite massimo di € 500,00;
- . Il contributo di euro 0,45 al Km per i servizi effettuati con gli automezzi di proprietà dell'associazione, comprensivo del rimborso delle spese per carburante e ammortamento degli automezzi;
- . Le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell'associazione con un limite massimo di €1500,00 per ogni anno di durata della presente convenzione;
- . Il costo per il carburante utilizzato per l'automezzo del Comune, nell'ambito della presente Convenzione che viene in quota proporzionale imputato alla convenzione;
- . Le spese relative alle attività di sostegno scolastico con un limite massimo di € 500,00;
- . Le spese relative all'organizzazione e amministrazione della presente convenzione.

Il Comune assicura il rimborso all'associazione delle spese di cui all'elenco precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

In nessun caso sono previsti rimborsi per le prestazioni erogate dai volontari dell'associazione, né a carico del Comune né a carico dei singoli utenti segnalati dal Comune.

Qualora a fine anno, i costi sostenuti dall'associazione fossero superiori al contributo stabilito, previa verifica concordata tra i responsabili del Comune e dell'associazione, si provvederà al relativo conguaglio.

Ai sensi dell'art. 5 lett. f e dell'art. 7 della Legge 266/91 l'associazione si impegna a rendicontare al Comune ogni spesa rientrante nell'elencazione dell'articolo precedente, nei limiti indicati, con apposita documentazione giustificativa.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'associazione al Comune con cadenza trimestrale unitamente al resoconto dei trasporti effettuati.

Il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto non oltre 60 giorni dalla presentazione della nota spese sul conto corrente bancario dell'associazione.

L'associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

Pertanto la stessa, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente. L'associazione si impegna a comunicare al Comune di Sovico ogni ed eventuale variazione in merito. Qualora l'associazione non assolva agli obblighi predetti, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge.

## **Articolo 7**

La presente Convenzione ha durata di 3 anni, con decorrenza dall'1.07.2013 al 30.06.2016.

La Convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto.

In caso di rinnovo, le parti potranno concordare, di volta in volta, eventuali modifiche ai singoli articoli della presente Convenzione.

### **Articolo 8**

L'associazione è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

A tal fine, il legale rappresentante dell'Associazione verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L'associazione procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.

In particolare l'Associazione: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti - emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale *ivi* contemplate, l'associazione è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della disposizioni previste dalla legge.

### **Articolo 9**

Sia il Comune che AVS possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento dei reciproci obblighi e doveri.

Le parti potranno altresì recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno sei mesi prima.

### **Articolo 10**

Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente il Foro di Monza

### **Articolo 11**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 266/91.

Sovico,.....

Per il Comune di Sovico

Associazione Volontari Sovico  
Il Presidente



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 95 DEL 04/7/13 avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE


Addì, 4.07.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SOCIO-CULTURALE  
(Rossi/Dott.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì,



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(Dr.ssa Rita Ruggiero)  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Laura Mancini)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 24 LUG. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 04 LUG. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 24 LUG. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI

